

# **CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI**

## **ISTITUZIONE E REGOLAMENTO**

In conformità a quanto dispone il Codice di Diritto Canonico, tutte le Parrocchie della Nostra Archidiocesi SONO TENUTE A COSTITUIRE IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI.

Prescrive infatti il can. 537: “In ogni Parrocchia vi sia il Consiglio per gli Affari Economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano. In detto Consiglio i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici”.

Pertanto **D I S P O N I A M O** che entro e non oltre il 31 ottobre 1985 in ogni parrocchia della Nostra Archidiocesi si provveda a costituire il detto Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento qui pubblicato.

## **REGOLAMENTO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI DELL’ARCHIDIOCESI DI GENOVA**

I Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici (C.P.A.E.) dell’Archidiocesi di Genova sono retti dal presente Regolamento.

### **Art. 1 NATURA**

Il C.P.A.E. è costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 CIC.

Esso è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

### **Art. 2 FINI**

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

a - coadiuvare il Parroco nel predisporre ogni anno, secondo le indicazioni date dall’Autorità competente, il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività, nonché individuando i relativi mezzi di copertura, in riferimento alla gestione generale della Parrocchia;

b - procedere alle variazioni di bilancio che si rivelino opportune durante l’esercizio;

c - approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo. Tale rendiconto, che deve essere presentato ogni anno all’Ordinario Diocesano (cfr. can. 1287), può essere corredato da rilievi del C.P.A.E.;

d - verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;

e - esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione. Tenuto conto che, a norma del diritto, per tali atti occorre l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, detto parere motivato deve essere allegato alla domanda di autorizzazione;

f - curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (can. 1284 § 2 n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;

g - provvedere alle "informazioni per la comunità parrocchiale" di cui all'art. 10.

### Art. 3

#### COMPOSIZIONE

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco (e/o dall'Amministratore Parrocchiale, secondo il mandato da questi ricevuto nel decreto di nomina relativamente agli affari economici), che di diritto ne è il Presidente e da almeno tre fedeli (sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi, religiose, laici). Il numero dei Consiglieri sia comunque stabilito in proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale, *mantenendolo, peraltro, contenuto tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri.*

I consiglieri debbono essere eminenti per integrità morale, nella piena comunione ecclesiale ed attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto od economia o con altre competenze tecniche utili all'attività amministrativa (es. ingegneri, architetti, geometri, ecc.).

I Consiglieri del C.P.A.E. sono nominati dal Parroco dopo avere avuto il parere favorevole del Consiglio Pastorale Parrocchiale; durano in carica per *quinquennio* ed il loro mandato può essere rinnovato col voto favorevole dello stesso Consiglio Pastorale.

I nominativi con le relative generalità ed indicazione delle competenze professionali vanno comunicati all'ufficio dell'Economo Diocesano per ricevere la conferma dell'Ordinario Diocesano. I membri nominati potranno espletare il loro mandato solo dopo avere ricevuto la detta conferma e avere adempiuto a quanto prescritto dal can. 1283 n. 1.

Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

I membri del C.P.A.E., nominati secondo la disposizione sopra data entro il 31.10.1985, scadranno dall'incarico il 31.3.1988. I *quinquenni* successivi verranno pure computati al 31 marzo di ogni anno.

### Art. 4

#### INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Art. 5  
PRESIDENTE DEL C.P.A.E.

Spetta al Presidente:

- a - la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- b - la fissazione dell'Ordine del Giorno di ciascuna riunione;
- c - la presidenza delle riunioni.

Art. 6  
POTERI DEL CONSIGLIO E LEGALE RAPPRESENTANZA

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità ai cann. 212 § 2-3 e 228. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

Pertanto nelle riunioni del Consiglio i Consiglieri saranno messi al corrente dell'andamento amministrativo in tutti i suoi aspetti. Inoltre i Consiglieri dovranno essere tenuti aggiornati sullo stato di conservazione del patrimonio, specie immobiliare, della parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7  
RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al trimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare. Inoltre può chiedere che il Consiglio deliberi con voto, a maggioranza, se una o più osservazioni vadano portate a conoscenza dell'Ordinario Diocesano e, in caso di voto favorevole, il Parroco è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Economo diocesano.

Art. 8  
VACANZA DI SEGGI DEL CONSIGLIO

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro venti giorni a nominare i sostituti su parere favorevole del Consiglio Pastorale Parrocchiale e con l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Art. 9  
ESERCIZIO

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco all'Ordinario Diocesano come detto all'art. 2.

Art. 10  
INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale.

Lo stesso porta poi a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio, nonché il rendiconto analitico (cfr. can. 1287) dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività pastorali e a sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11  
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro (formato protocollo con pagine numerate) devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12  
RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico universale e particolare.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Card. Giuseppe Siri in data 26 Agosto 1985 , modificato all'art. 3 nelle parti in corsivo, per quanto riguarda la composizione dal Card. Dionigi Tettamanzi in data 01/07/2002 e per quanto riguarda la durata dal Card. Angelo Bagnasco in data 21/01/2008.